

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 06/03/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 13/11/2017 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 16, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB degli oneri anticipatamente versati e non maturati, per un importo pari ad € 2.413,01, oltre interessi legali ed € 500,00 per spese di assistenza difensiva.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni bancarie, in quanto relative a prestazioni preliminari all'erogazione del prestito; l'infondatezza della richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi, non prevedendo il contratto alcun addebito a tale titolo; la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, considerate la non obbligatorietà delle medesime e la natura della controversia.

Conclude chiedendo, pertanto, che il Collegio voglia rigettare il ricorso.

### DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri commissionali e assicurativi corrisposti in



occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle clausole contrattuali concernenti le voci di costo a carico del consumatore induce ad affermare quanto segue:

- le spese di istruttoria e gli oneri erariali (lett. A delle condizioni economiche) hanno natura *up front*, trattandosi di costi posti a copertura di attività preliminari all'erogazione del finanziamento;



- le commissioni di intermediazione (lett. B) sono da ritenere parimenti *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del finanziamento, svolte dall'agente in attività finanziaria concretamente intervenuto.

Riguardo agli oneri assicurativi, invece, si precisa che dalla documentazione in atti non si evince alcun esborso sostenuto dalla ricorrente a tale titolo, sicché, mancando la prova di ogni addebito, nulla dovrà essere restituito.

Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene che parte istante abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *up front* secondo il suddetto criterio della curva degli interessi, nella complessiva misura di € 774,13 (di cui € 640,50 per spese di istruttoria ed € 133,63 per commissioni di intermediazione), oltre interessi dalla data del reclamo.

Il ricorso merita pertanto di essere accolto nei limiti sopra specificati, dovendosi tuttavia respingere, in linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della facoltatività delle medesime e della natura seriale della controversia.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 774,13, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI